

WOLFGANG DIETER LEBEK

INTENZIONE E COMPOSIZIONE DELLA „ROGATIO VALERIA
AURELIA“

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 98 (1993) 77–95

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

INTENZIONE E COMPOSIZIONE DELLA „ROGATIO VALERIA AURELIA“^{“*}

1. INTRODUZIONE

Il rinvenimento della Tabula Siarensis ha aperto molte prospettive nuove e ha dato un nuovo stimolo allo studio di vari aspetti della storia e della storiografia romana. Uno dei progressi che sono stati resi possibili da tale scoperta, è una più esatta comprensione della Tabula Hebana, quella lastra di bronzo che poco dopo la seconda guerra mondiale fu rinvenuta a Magliano e pubblicata per la prima volta da Ugo Coli nel 1948. Il nesso che esiste fra la Tabula Hebana e la Tabula Siarensis non è sfuggito ai primi editori della lastra spagnola, Julián González e Fernando Fernández. Come è noto, alla fine del senatoconsulto dell'anno 19 che costituisce la parte maggiore della Tabula Siarensis, il senato decreta che Marco Valerio Messalla e Marco Aurelio Cotta Massimo, i consoli designati per l'anno 20, immediatamente dopo il loro insediamento presentino una legge sulle onoranze a Germanico: *uti --- legem ad populum de honoribus Germanici Caesaris ferendam curent*. Un passaggio della legge dell'anno 20 è conservato nell'ultima colonna della Tabula Siarensis, nella colonna c del frammento II, la quale da parte sua s'incrocia con l'inizio della Tabula Hebana. Quindi la Tabula Hebana fa parte della Lex Valeria Aurelia o — forse meglio — della Rogatio Valeria Aurelia. In un articolo nel volume 73 della ZPE¹ io stesso ho ricostruito un paragrafo della detta legge i cui resti si trovano alle linee da 2 a 12 della Tabula Siarensis IIc. Se la mie proposte colgono sostanzialmente nel segno — qualche modifica sarà introdotta in questo articolo —, possediamo una nuova preziosa informazione sul contenuto della Rogatio Valeria Aurelia. Ciò vuol dire che adesso possiamo studiare in un modo più dettagliato di qualche anno fa gli onori che la legge stabilisce per Germanico.

Tutti sanno che non mancano studi sulla Tabula Hebana. Però la maggior parte dei ricercatori che si sono finora occupati della Tabula Hebana non si è troppo interessata di quelle disposizioni che contengono le onoranze di Germanico, concentrando l'attenzione per lo più sulla riforma elettorale introdotta dalla Lex Valeria Cornelia dell'anno 5 d. C., riforma

* Testo aggiornato di una conferenza da me tenuta il 26 giugno 1991 in tedesco a Monaco per i colleghi della "Internationale Thesauruskommision" ed in italiano il 22 ottobre 1991 a Cassino nel Convegno Internazionale di Studi "La commemorazione di Germanico nelle testimonianze epigrafiche: *Tabula Hebana e Tabula Siarensis*". Dopo l'articolo sulla "*Lex Lati* di Domiziano (*Lex Imitana*)" (ZPE 97, 1993, pp. 159-178) l'amico Augusto Guida ha ritoccato anche in questo caso il mio linguaggio.

¹ W. D. Lebek, Die circensischen Ehrungen für Germanicus und das Referat des Tacitus im Lichte von Tab. Siar. frg. II col. c 2-11, ZPE 73, 1988, pp. 249-274.

che per la prima ed anche unica volta è attestata dal bronzo di Magliano.² Prima per altro di andare sulle tracce augustee in una legge dell'epoca tiberiana, è opportuno studiare questa legge stessa, comprendere i dettagli delle sue disposizioni e la coerenza delle sue idee. Utilizzando il termine *legem --- de honoribus Germanici ferendam* la Tabula Siarensis ci ha dato la direttiva che deve essere seguita attentamente quando cerchiamo di capire la Rogatio Valeria Aurelia. Non sono questi o quei fatti storici il contenuto del documento, ma la legge ha uno scopo preciso: gli onori del defunto. So bene che questa osservazione potrebbe dare l'impressione d'essere una banalità. Ma quando si studia la bibliografia, si nota che tale banalità è stata spesso dimenticata.

Sembra anche che la possibilità di una coerenza d'idee non sia un concetto condiviso da tutti. Qualche anno fa nel colloquio internazionale sulla Tabula Siarensis, che ebbe luogo a Siviglia e i cui atti sono stati pubblicati nel 1988³, uno degli studiosi partecipanti sottolineava come la legge della Tabula Hebana fosse un vero documento di prova che dopo la morte di Germanico le autorità romane avrebbero organizzato le onoranze del defunto senza riflessione adeguata e senza sistema. Secondo tale opinione si tratterebbe di "una selezione a casaccio di onori che chiaramente non seguono alcun ordine speciale" — o, per citare l'inglese originale degli atti, di una "apparently random selection of honours, which appear to have no particular order" (p.39). Ma io spero che sarà possibile avere un'impressione più favorevole dei procedimenti romani.

2. I PRIMI CINQUE PARAGRAFI CONSERVATI DELLA LEGGE

Per concretizzare la discussione e per facilitare le dimostrazioni ho riprodotto i primi cinque paragrafi della Rogatio Valeria Aurelia conservati nella Tabula Siarensis Ilc o nella Tabula Hebana. Questi paragrafi non costituiscono l'inizio della legge, che sfortunatamente è andato perso. Però la perdita non è così grave da costringerci a rinunciare ad uno studio approfondito del testo.

² Per una bibliografia comprendente i primi 25 anni della ricerca dopo la prima pubblicazione della Tabula Hebana, periodo di discussione particolarmente vivace, rimando a Jean Béranger, *Principatus. Études de notions et d'histoire politiques dans l'Antiquité gréco-romaine*, Genève 1973, pp. 241-242. Adesso gli stimoli apportati dalla Tabula Siarensis allo studio della Tabula Hebana si fanno sentire nell'importante libro di Augusto Fraschetti, *Roma e il principe*, Roma / Bari 1990, pp. 100-112; 322-328; Ultimamente Ségolène Demougin si è occupato di *Tab. Heb. 54-57: Une proposition de restitution des lignes 54 à 57 de la Tabula Hebana*, *Athenaeum* 80, 1992, pp. 65-77. Nelle due pubblicazioni del Fraschetti e della Demougin si trovano ulteriori informazioni bibliografiche.

³ *Estudios sobre la Tabula Siarensis* / editado por Julián González y Javier Arce, Madrid: C.S.I.C., Centro de Estudios Históricos, 1988 (Anejos de archivo español de arqueología; 9).

I paragrafi citati della legge — la genuina espressione latina sarebbe *capita* — sono derivati da decreti di due senatoconsulti precedenti, rispettivamente del 16 dicembre 19 d. C. e della fine dello stesso dicembre. Il primo *senatusconsultum* regolava gli onori di Germanico appartenenti al diritto sacrale; non ne esistono documenti epigrafici, ma quattro decreti del *senatusconsultum* sacrale sono preservati da Tacito ann. 2, 83, 1. I frammenti del *senatusconsultum* posteriore che aveva un contenuto piuttosto profano sono preservati nella *Tabula Siarensis I-IIb* e nell'iscrizione romana CIL VI 31199; echi di questo *senatusconsultum* si hanno in Tac. ann. 2, 83, 2-4.⁴ Adesso presento i testi. (I titoli, che ho scritto sopra i cinque paragrafi della legge e le parole in grassetto diventeranno importanti in una fase successiva della mia argomentazione, ma per il momento non giocano nessun ruolo.)

ROGATIO VALERIA AURELIA

I. La memoria dell'apparenza fisica di Germanico Cesare:

I a. Ambito sacrale,

Tab. Siar. IIc 2-12 (integrazioni quasi tutte di W. D. Lebek, ZPE, 73, 1988, pp. 249-274; con modifiche):

- 2 *U[ti]que duae statuae equestres eburneae Germanici Cae-]*
- 3 *saris fiant, qua[e in aede Concordiae circa statuas C(Gai) et L(uci) Caesarum filio-]*
- 4 *rum diui Augus[ti ponantur, unde altera circiensi pompa praeferatur per]*
- 5 *ludos Victoria[e Caesaris, per ludos natalicios diui Augusti, per ludos diui]*
- 6 *Augusti [[...]] [et Fort(unae) Reducis perque ludos Plebeios et natalicios Ti(beri) Cae-]*
- 7 *saris Augusti; e[aque statua Germanici Caesaris cum reponenda erit, in aede]*
- 8 *Concordiae re[ponatur. **quique cumque** eos ludos qui s(upra) s(cripti) s(unt) **faciet, is, uti, cum]***
- 9 *eae statuae equ[estres eburneae, quae ex h(ac) r(ogatione) faciendae sunt, ambae futurae]*
- 10 *sunt, prae{e}<f>erat[ur altera circiensi pompa et reponatur in aede Concordi-]*

⁴ Ho spiegato le differenze dei due senatoconsulti nel mio articolo "Die zwei Ehrenbeschlüsse für Germanicus und einer der "seltsamsten Schnitzer" des Tacitus (Ann. 2,83,2)": ZPE 90 (1992), pp. 65-86; ivi pp. 65-77. Cp. anche W. D. Lebek, Roms Ritter und Roms Plebs in den Senatsbeschlüssen für Germanicus Caesar und Drusus Caesar, ZPE 95, 1993, pp. 81-120.

- 11 *ae, curet.* ^{VVV} *U[tique eae statuae equestres quae s(upra) s(criptae) s(unt) propter nullam aliam]*
- 12 *causam in pub[licum proferantur quam propter eos ludos qui s(upra) s(cripti) s(unt).]*

E che si facciano due statue equestri d'avorio rappresentanti Germanico Cesare, che devono essere poste nel tempio della Concordia accanto alle statue di Gaio Cesare e di Lucio Cesare, i figli del divo Augusto, da dove l'una di loro deve essere trasportata avanti nella processione circense nei ludi della Vittoria di Cesare, nei ludi natalizi del divo Augusto, nei ludi del divo Augusto e della Fortuna Riconducente e nei ludi Plebei e natalizi di Tiberio Cesare Augusto. E che questa statua di Germanico Cesare, quando dovrà essere rimessa, sia rimessa nel tempio della Concordia. E che, **chiunque farà** i soprascritti ludi, **costui**, quando quelle statue equestri d'avorio che devono essere fatte secondo la legge presente saranno ambedue esistenti, **abbia cura di far** trasportare avanti nella processione circense l'una di loro e di farla rimettere nel tempio della Concordia. E che le soprascritte statue equestri non siano trasportate fuori per nessun'altra ragione che per i soprascritti ludi.

Fonte: Il senatusconsultum sacrale del 16 dicembre 19; cp. Tac. ann. 2,83,1 (le corrispondenze verbali fra Tacito e la legge sono sottolineate): (*ut*) *ludos circenses eburna effigies* (sc. *Germanici Caesaris*) *praeiret*.

I b. Ambito essenzialmente profano,

Tab. Heb. 1-4 = Tab. Siar. Iic 13-17 (integrazioni di U. Coli, Parola del Passato 6, 1951, p. 435; testo tradizionale):

- 1 *Utique in Palatio in porticu quae est ad Apollinis, in eo templo in quo senatus haberi solet [inter ima-]*
- 2 *gines uirorum inlustris ingeni Germanici Caesaris et Drusi Germanici, patris eius natural[is fratrisq(ue)]*
- 3 *Ti(beri) Caesaris Aug(usti), qui ipse quoq(ue) fecundi ingeni fuit, imagines ponantur supra capita columna[rum eius fas-]*
- 4 *tigi, quo simulacrum Apollinis tegitur.*

E che sul Palatino nel portico che è presso il tempio di Apollo, in quel tempio in cui di solito si riunisce il senato⁵ siano poste fra le immagini degli uomini di

⁵ I due templi menzionati non sono identici. Il "tempio in cui di solito si riunisce il senato" è la biblioteca palatina che faceva parte del portico vicino al tempio palatino di Apollo. Cp. Svet. Aug. 29, 3:

famoso ingegno sopra i capitelli delle colonne di quel frontone che copre la statua di Apollo, le immagini di Germanico Cesare e di Druso Cesare, suo padre naturale e fratello di Tiberio Cesare Augusto, che fu lui stesso di fecondo ingegno.

Fonte: Il senatusconsultum profano della fine del dicembre 19. I resti del passaggio in questione sono preservati nel frammento CIL VI 31199 c 1-7. Il senatusconsultum giustifica l'idea che le *imagines* di Germanico Cesare e di suo padre naturale Druso Germanico devono essere poste nella biblioteca Palatina. Tali giustificazioni sono ommesse dalla legge, che reitera soltanto gli ordini.

Adesso presento il testo del capitolo CIL VI 31199 c 1-7 del senatoconsulto, così come può venir recuperato sulla base di CIL VI 31199 c 1-7 e di Tab. Heb. 1-4 (le parole in minuscolo sono proposte soltanto *exempli gratia*; sono sottolineate le corrispondenze verbali fra il senatoconsulto e la legge):

[--- Item: *senatum a*]rbitrar[*i scripta Germanici Caesaris iure semper digna uisa esse, quae optimorum auctorum*]
 [libris insererentur, eaque de causa] *aliquam* [uultus quoq(ue) eius memoriam inter summos auctores exstare oportere. *Itaq(ue) placere: uti imago*]
 [*Germanici Caesaris poneret*]ur in Palatio [*in porticu, quae est ad Apollinis, in eo templo, in quo senatus haberi solet, inter imagines uirorum*]
 [*inlustris ingeni*,^{VVV} *Cumq(ue)*] *in eodem libro*[rum reposito]rio⁶ *desiderari non minus patrem naturalem Germanici Caesaris fratremq(ue) Ti(beri)*]
 [*Caesaris Aug(usti) Drusum Germ]anicum arbitra*[retur *senatus, quia is quoq(ue) multos ciues eloquentia sua adiuuisset multaq(ue)*]
 [*ingeni monumenta reliquisset,*] *senatui placere: uti* *G[ermanici Caesaris et Drusi Germanici, patris eius naturalis fratrisq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti),]*

templum Apollinis in --- parte Palatinae domus excitauit ---; addidit porticus cum bibliotheca Latina Graecaque, quo loco iam senior saepe etiam senatum habuit.

⁶ Latinizzazione e traduzione letterale del greco "βιβλιοθήκη". Cp. Isid. orig. 15, 5, 5: *bibliotheca est locus, ubi reponuntur libri; βιβλος enim graece liber,θήκη repostorium dicitur*. La mia ristorazione tiene conto del ben noto purismo di Tiberio. Cp. particolarmente Svet. Tib. 71: *cum in quodam decreto patrum ἔμβλημα recitaretur, commutandam censuit uocem et pro peregrina nostratem requirendam aut, si non reperiretur, uel pluribus et per ambitum uerborum rem enuntiantam*. Lo stesso racconto in Cassio Dione 57, 15, 2. Cp. anche Svet. gramm. 22; Cassio Dione 57, 17, 1-3. Discussione moderna: Jorma Kaimio, *The Romans and the Greek Language* (Commentationes Humanarum Litterarum 64, 1979), Helsinki / Helsingfors 1979, pp. 94-106 passim.

[qui ipse quoq(ue) fecundi ingeni fuit, im]agines ponerentur supr[a capita columnarum eius fastigi, quo simulacrum Apollinis tegitur.]⁷

II. La memoria del nome di Germanico Cesare:

II a. Ambito sacrale,

Tab. Heb. 4-5 = Tab. Siar. IIc 18-20 (integrazioni di U. Coli, Parola del Passato 6, 1951, p. 435; testo tradizionale):

- 4 *Uti(que) Sali carminibus suis nomen Germanici Caesa[ris pro ho-]*
 5 *norifica memoria interponant, qui honos C(Gaio) quoq(ue) et L(ucio) Caesarib(us) fratr(ibus) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) habitus est.*

E che i Sali inseriscano nei loro carmi il nome di Germanico Cesare come segno di memoria onorevole, un onore che è stato reso anche a Gaio Cesare e Lucio Cesare, fratelli di Tiberio Cesare Augusto.

Fonte: Il senatusconsultum sacrale del 16 dicembre 19; cp. Tac. ann. 2, 83, 1 (le corrispondenze verbali fra Tacito e la legge sono sottolineati): *ut nomen eius Saliari carmine caneretur.*

II b. Ambito profano,

Tab. Heb. 5-13 = Tab. Siar. IIc 20-21 ss. (integrazioni di U. Coli 1948, Parola del Passato 6, 1951, p. 435; testo tradizionale che per altro verrà modificato nel mio articolo):

- 5 *[Utiq(ue) ad X]*
 6 *centur(ias) Caesarum, quae de co(n)s(ulibus) pr(aetoribus) destinandis suffragium ferre solent, adiciantur V centur[iae, et cum]*
 7 *primae X citabuntur C(Gai) et L(uci) Caesar(um), adpellentur insequentes V Germanici Caesaris; inq(ue) is omnib[us centuris]*
 8 *senatores et equites omnium decuriarum, quae iudicior(um) publicor(um) causa constitutae sunt erun[t, suffragium]*
 9 *ferant. **quiq(ue) cumq(ue)** magistratum destinationis faciendae causa senatores quibusq(ue) in sen[tentiam]*

⁷ Tacito basandosi sugli *acta senatus* racconta il dibattito che portò al decreto da me recuperato (Ann. 2, 83, 3).

- 10 *dicere licebit itemq(ue) eq(uites) in consaeptum ex lege, quam L. Valerius Messalla Volesus Cn. Corn[el]ius Cin[na Magnus]*
- 11 *co(n)s(ules) tulerunt, suffragi ferendi caussa **conuocabit, is, uti** senatores itemq(ue) equites omnium decuria[rum, quae iudi-]*
- 12 *[ciorum publi]corum ^{vvvvvvvv} gratia constitutae sunt erunt, suffragium ferant quod eius r[ei fieri poterit in]*
- 13 *[XV centur(is), **curet.**]*

E che alle dieci centurie dei Cesari, le quali di solito votano la designazione di consoli e di pretori, siano aggiunte cinque centurie, e ogniqualvolta le prime dieci saranno chiamate con i nomi di Gaio Cesare e Lucio Cesare, le dieci che seguono siano nominate col nome di Germanico Cesare; e che in tutte queste centurie votino i senatori e i cavalieri di tutte le decurie che sono state fondate a causa dei giudizi pubblici. E che, **chiunque** per fare la designazione dei magistrati secondo la legge che hanno presentato i consoli Lucio Valerio Messalla Voleso e Gneo Cornelio Cinna Magno **convocherà** nel luogo riservato i senatori e quelli ai quali sarà permesso fare una proposta nel senato e egualmente i cavalieri, a causa della votazione, **costui abbia cura di far** votare, per quanto è possibile, nelle 15 centurie i senatori e ugualmente i cavalieri di tutte le decurie che a causa dei giudizi pubblici sono o saranno state costituite.

Fonti: Il grande paragrafo Tab. Heb. 5-50 è una modernizzazione della Lex Valeria Cornelia del 5 d. C., che regolava certe onoranze per i *Caesares* deceduti (cioè Gaio e Lucio Cesare). L'ordinamento di tale modernizzazione non è attestato né per il senatusconsultum del 16 dicembre né per quello della fine del dicembre 19. Però, data la lacunosità delle nostre informazioni, questo silenzio non prova niente. Infatti, sembra praticamente escluso che l'applicazione della Lex Valeria Cornelia a Germanico e le modifiche necessarie di questa legge non fossero prescritte dal senato. Se questo è giusto, il senatoconsulto in questione deve essere quello della fine del dicembre 19 (non quello del 16 dicembre che, come già detto, concerneva gli ordini pertinenti al diritto sacrale). Ciò non vuol dire che tutto il passaggio Tab. Heb. 5-50 avesse avuto la sua corrispondenza nel senatoconsulto. Al massimo, mi sembra, la parte principale del paragrafo, cioè Tab. Heb. 5-9, poté trovarsi nel senatoconsulto. Come Tab. Siar. II a 1-14⁸ contiene ordini analoghi a quelli pertinenti a Gaio e Lucio Cesare, il luogo più naturale del paragrafo concernente la rielaborazione della Lex Valeria Cornelia sarebbe stato immediatamente dopo Tab. Siar. Ila 14, cioè nell' inizio perduto della Tabula Siarensis Iib.

⁸ Per una nuova edizione del passaggio vd. W. D. Lebek, Welttrauer um Germanicus: das neugefundene Originaldokument und die Darstellung des Tacitus, *Antike und Abendland* 36, 1990, pp. 93-102.

III. La memoria del grado sacerdotale di Germanico Cesare:

Ambito sacrale,

Tab.Heb. 50-54 (integrazioni di U. Coli 1948, F. Della Corte, M. A. Levi e W. D. Lebek, ZPE 73, 1988, 275-280, con modifiche; testo non tradizionale):

- 50 *Utiq(ue) ludis Augu[stalibus, cum sedilia sodalium Aug(ustalium)]*
 51 *ponentur in theatris, sellae curules Germanici Caesaris inter ea ponantur cu[m*
coronis querceis in memoriam]
 52 *eius sacerdoti; quae sellae, cum templum diui Aug(usti) perfectum erit, ex eo*
templo pr[oferantur, sed interim in templo]
 53 *Martis Ultoris reponantur et inde proferantur. **quiq(ue) cumq(ue)** eos ludos*
*q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) **fac[iet, is, uti eae sellae q(uae) s(upra) s(criptae) s(unt)***
in the-]
 54 *atris ponantur et, cum reponendae erunt, in eo templo reponantur, **curēt.***

E che nei ludi Augustali quando le sedie dei sodali Augustali saranno poste nei teatri, siano posti fra loro i seggi curuli di Germanico Cesare con corone di quercia in memoria del suo sacerdozio. E che questi seggi, quando il tempio del divo Augusto sarà compiuto, siano portati fuori da questo tempio, ma nel frattempo siano rimessi nel tempio di Marte Ultore e di lì siano portati fuori. E che, **chiunque farà** i soprascritti ludi, **costui abbia cura di far** porre i soprascritti seggi nei teatri e di far rimetterli in questo tempio, quando dovranno essere rimessi.

Fonte: Il senatusconsultum sacrale del 16 dicembre 19; cp. Tac. ann. 2, 83, 1 (le corrispondenze verbali fra Tacito e la legge sono sottolineate): (ut) sedes curules sacerdotum Augustalium locis superque eas querceae coronae statuerentur.

3. DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI PRINCIPALI NEL PARAGRAFO „II B“ ED IN ALTRI PARAGRAFI DELLA ROGATIO VALERIA AURELIA

Quattro dei paragrafi da me riportati sono riprodotti integralmente. L'unica eccezione è il paragrafo **II b** che è molto più lungo del mio testo e che nella parte da me omessa contiene quei celebri passaggi che regolano la *destinatio*. Però non è senza motivo lo stacco che ho introdotto, perché ho tagliato il testo dopo la prima frase delle disposizioni esecutive.

Per meglio spiegare la mia idea delle disposizioni esecutive, vorrei dare una breve esegesi delle linee da 9 a 13 del paragrafo **II b**, concentrandomi sulla struttura essenziale del complesso: linea 9, *quiq(ue) cumq(ue) --- senatores ---* linea 11/12, *conuocabit, is, uti senatores --- suffragium ferant ---* linea 12/13, *[in] [XV centur(is), curet.]* "E che, **chiunque --- convocherà ---** i senatori --- , **costui abbia cura di far** votare i senatori --- nelle 15 centurie." Qui ovviamente è detto a chi — si tratta della stessa persona che convocherà i senatori — tocca la responsabilità di realizzare ed eseguire le disposizioni che sono state formulate nel passo precedente, vale a dire di far votare i senatori (ed i cavalieri) nelle 15 centurie. Il passo precedente da parte sua non aveva dato nessuna indicazione su chi fosse responsabile dell'esecuzione delle disposizioni. Invece la funzione di questo passo consiste nell'ordinare che certe cose si facciano.

Si vede subito che le parti essenziali della frase or ora analizzata si trovano anche nei paragrafi **I a** e **III**. Il grassetto della stampa faciliterà l'orientamento. Anche nei paragrafi **I a** e **III** incontriamo la struttura *quique cumque + futuro, is, uti --- , curet.* "Chiunque -rà (futuro) ---, costui abbia cura di fare (+ infinito)." Certo, tutti i passaggi da me utilizzati sono pieni di integrazioni e, per essere precisi, la formula che ci interessa non è conservata intera in nessuno di questi passi. Ma quando si studia il contenuto, la logica e la lingua dei frammenti, diviene evidente che non ci sono vere alternative e che le integrazioni sono praticamente sicure. Nei paragrafi **I a**, **II b** e **III**, dunque, si trova una chiara e netta separazione fra le disposizioni principali ed i provvedimenti esecutivi i quali certamente all'inizio si servono tutti di frasi strutturate identicamente. Questi provvedimenti e disposizioni esecutive stabiliscono chi sia responsabile dell'esecuzione delle disposizioni principali e che cosa debba fare. Mi domando per altro se i passaggi cominciati con *quique cumque* non appartengano esclusivamente alla legge, essendosi il senato limitato alla formulazione delle disposizioni principali senza occuparsi dei dettagli della loro realizzazione.

In ogni caso la struttura che abbiamo scoperto è fondamentale per l'esegesi dei tre paragrafi menzionati, specie per un'adeguata comprensione del paragrafo **II b**. Almeno il complesso che s'estende a partire dalla linea 9 fino alla linea 38 appartiene ai provvedimenti esecutivi del paragrafo **II b**, poiché in queste linee si parla esclusivamente dei vari doveri delle autorità che sono responsabili della realizzazione della disposizione principale, cioè, per lo più, dei doveri del *quiq(ue) cumq(ue)* della linea 9. Possono interpretarsi come continuazione un poco dilatata del detto soggetto anche le linee da 38 a 50, per le quali rimangono fondamentali gli ordini delle linee da 5 a 9 nel senso che il passaggio posteriore presuppone le modificazioni introdotte dalla disposizione principale. Però non bisogna discutere qui i nessi logici dell'intero paragrafo da 5 a 50: per noi basta riconoscere che a paragone delle linee da 5 a 9 le linee da 9 a 38 hanno un'importanza secondaria, trattandosi nelle linee posteriori soltanto dell'applicazione adeguata della disposizione principale. Con la decisione di concentrarci sulle linee da 5 a 9 della Tabula Hebana siamo giunti al luogo dove,

per così dire, batte il cuore giuridico di tutte le regole delle linee da 5 a 38. Dobbiamo procedere dunque con circospezione particolare — a mo' di cardiologi .

La parte principale del paragrafo **II b** consiste di tre frasi che si fanno sentire nei tre congiuntivi della linea 6 *adiciantur*, della linea 7 *adpellentur*, e delle linee 8/9 *suffragium//ferant*. Abbiamo da fare, quindi, con tre ordini. Però nella prima frase — quella col congiuntivo *adiciantur* — leggiamo non soltanto il primo ordine, ma otteniamo anche informazioni sui fatti finora esistiti e che parzialmente vengono cambiati con la nuova legge, vale a dire: a) che il numero delle centurie finora è stato *decem* (integrazione che mi sembra avere un grande probabilità); b) che il loro nome finora è stato *centuriae Caesarum*; c) che il compito di queste dieci centurie è consistito nel *de consulibus praetoribus destinandis suffragium ferre*. Ovviamente i tre ordini che concernono a) l'aumento del numero delle centurie, b) la denominazione delle nuove centurie c) e il loro funzionamento, corrisponde esattamente alla triade dei regolamenti finora validi, che era stata indicata nella prima frase. Con grandissima precisione, dunque, il legislatore spiega quali elementi cambieranno e quali resteranno. Non è indicata nella disposizione principale la base legale dei regolamenti anteriori. Naturalmente si tratta della Lex Valeria Cornelia dell' anno 5 d. C., legge che per la prima volta viene menzionata al principio dei provvedimenti esecutivi, alle linee da 10 a 11. Vorrei lasciare aperte le ragioni di questo procedimento.

La prima frase col suo *adiciantur* introduce una sola alterazione, cioè l'aumento del numero delle *centuriae*. Non tratta la denominazione delle centurie o i loro compiti. Finora tutto è chiaro. Però emergono delle difficoltà quando veniamo alla seconda frase, quella con *adpellentur*. Nel testo come è da me riprodotti, la frase è riportata con le integrazioni accolte da tutti gli editori e con la interpunzione tradizionale che anche essa non ha mai suscitato nessuno dubbio: *[et cum] primae X citabuntur C(Gai) et L(uci) Caesar(um), adpellentur insequentes V Germanici Caesaris*. "Ed ogniquale volta le prime dieci saranno chiamate coi nomi di Gaio Cesare e Lucio Cesare, le dieci che seguono siano nominate col nome di Germanico Cesare."

Questo testo presuppone che ci sia una costruzione latina *citare aliquem* (o *aliquid alicuius* (o *alicuius rei*) "chiamare qualcuno (o qualcosa) col nome di qualcuno (o di qualcosa)". Ma, a dire il vero, una tale costruzione non esiste. La Tabula Hebana stessa alle linee 27-28 ci fornisce un esempio di come si usa il verbo *citare* : *cum tribum unam --- citauerit*. Qui non si legge quel misterioso genitivo che è introdotto dagli editori alla linea 7. Che fare? Dobbiamo cominciare, mi sembra, con qualche correzione dell'interpunzione. Alla linea 7 necessita sopprimere la vecchia virgola prima di *adpellentur* ed introdurre una nuova virgola dopo lo stesso verbo ed un'altra virgola dopo *citabuntur*. Con l'aiuto di questa operazione che non comporta nessuna alterazione del testo tradito ci sbarazziamo della strana combinazione *citare* col genitivo e recuperiamo un'espressione perfettamente latina: *C(Gai) et L(uci) Caesar(um) adpellentur*. Recuperiamo, in altre parole, la combinazione *appellare* col genitivo la quale si trova anche nella Tabula Hebana, linea 25: *X centurias primas, quae*

C(Gai) et L(uci) Caesarum adpellantur — "le prime dieci centurie che sono chiamate coi nomi di Gaio Cesare e di Lucio Cesare."

Ma queste correzioni del testo tradizionale non sono ancora sufficienti. Perché la logica sia rispettata, bisogna introdurre due ulteriori modificazioni nella linea 6, vale a dire una modificazione dell' integrazione alla fine di questa linea. Tutta la procedura che ho proposto non introduce — come già ho detto — nessuna alterazione del testo che si trova sull'antica lastra bronzea, ma corregge errori commessi dalla ricerca degli ultimi quaranta anni.

Infatti, mi pare che non soltanto alle linee in discussione, ma anche in altri passaggi della Tabula Hebana le nostre edizioni abbiano una deplorabile tendenza a sottovalutare la precisione linguistica e giuridica della legge. Va da sé che le traduzioni moderne che dipendono dalle edizioni non prestano nessun aiuto. Qualche volta uno si domanda, con quella presunta incapacità di pensare chiaramente e di formulare con precisione i propri concetti che alcuni ricercatori attribuiscono alle autorità romane come sarebbe stata possibile l'amministrazione effettiva d'un impero così grande. Però per il momento basta occuparsi delle linee da 5 a 9. Ecco il nuovo testo (sono sottolineate le alterazioni):

- 5 *[Utiq(ue) ad X]*
- 6 *centur(ias) Caesarum, quae de co(n)s(ulibus) pr(aetoribus) destinandis*
suffragium ferre solent, adiciantur V centur (iae); [quarum quae]
- 7 *primae X citabuntur, C(Gai) et L(uci) Caesar(um) adpellantur, insequentes V*
"Germanici Caesaris"; inq(ue) is omnib[us] centuris]
- 8 *senatores et equites omnium decuriarum, quae iudicior(um) publicor(um) caussa*
constitutae sunt erun[t], suffragium]
- 9 *ferant.*

Mi limiterò a tradurre le prime due frasi della disposizione principale: "E che alle dieci centurie dei Cesari, le quali di solito votano la designazione onoraria di consoli e di pretori, siano aggiunte cinque centurie; e di queste quelle che saranno chiamate fra le prime dieci, siano nominate con i nomi di Gaio Cesare e Lucio Cesare, le cinque che seguiranno, col nome di Germanico Cesare."

La seconda frase della disposizione principale presuppone che l'ordine formulato nella prima frase sia stato già eseguito. Ciò vuol dire che la parola *quarum* che dà inizio alla seconda frase già significa le quindici centurie nuove e tratta quindi della denominazione che nel nuovo ordinamento le quindici centurie di volta in volta ricevono a seconda del sorteggio.

Per comprendere tale aspetto della categoria "denominazione" bisogna ricordarsi che fino all'anno 20 — o piuttosto fino agli ultimi giorni del dicembre del 19, quando secondo ogni

probabilità il senato introdusse la nuova sistemazione — il nome delle dieci centurie vecchie non era *centuriae Gai et Luci Caesarum*, ma, come è costatato esplicitamente nella prima frase, *centuriae Caesarum*. La ricerca, ivi inclusi i più grandi nomi, parla indiscriminatamente delle *centuriae Caesarum* e delle *centuriae Gai et Luci Caesarum* come si trattasse della stessa cosa.⁹ Ma in tutto il complesso delle linee da 5 a 50 della Tabula Hebana si distinguono le *centuriae Caesarum* e le *centuriae Gai et Luci Caesarum* nettamente e chiaramente. Le *centuriae Caesarum* appartengono sempre soltanto alla Lex Valeria Cornelia dell'anno 5, invece le *centuriae Gai et Luci Caesarum* fanno parte esclusivamente della nuova sistemazione dell'anno 20.

Al nome augusteo *centuriae Caesarum* possiamo paragonare l'espressione egualmente augustea *nemus Caesarum*. Nel capitolo 23 delle sue *Res gestae* Augusto, parlando della naumachia dell'anno 2 a. C., menziona il fatto che nell'anno 14 d. C. il luogo del detto spettacolo aveva non solo un nuovo aspetto, ma anche un nuovo nome: *in quo loco nunc nemus est Caesarum*. Mi sembra che questa denominazione debba essere un onore per i defunti Cesari Gaio e Lucio. Dopo la morte dei due nipoti e figli adottivi del principe, in certe disposizioni onorifiche — non necessariamente in tutte — si parlava soltanto dei *Caesares* senza distinguere fra Gaio e Lucio. Questa terminologia non causava alcun problema essendoci soltanto i Cesari Gaio e Lucio che potevano essere gli onorati. Però nell'anno 20 la situazione era cambiata, perchè c'era un altro Cesare morto che meritava onoranze, *Germanicus Caesar*. Bisognava dunque che il nome semplice di *Caesares* fosse soppresso e al suo posto fosse introdotto la denominazione *Gaius et Lucius Caesares*: ciò che è ordinato con le parole *Gai et Luci Caesarum adpellentur* della linea 7.

Ma è facile vedere che queste nuove *centuriae Gai et Luci Caesarum* hanno cambiato non soltanto il loro nome precedente, ma paragonate alle vecchie *centuriae Caesarum* sono diventate più piccole, poiché nella Rogatio Valeria Aurelia ci sono esclusivamente le centurie il cui numero viene aumentato, ma con questo aumento non si lega un aumento delle persone o, per essere più precisi, delle *tribus*, che votano. Il cerchio di coloro che fanno parte della nuova sistemazione è rimasto identico a quello contemplato dalla Lex Valeria Cornelia dell'anno 5. Il legislatore romano, che naturalmente sapeva tutto ciò che ho tentato di spiegare, aveva ottime ragioni di distinguere accuratamente fra le *centuriae Gai et Luci Caesarum* e le *centuriae Caesarum*.¹⁰

⁹ Scrive, per esempio, Sir Ronald Syme, nel suo "Tacitus" II p. 757 delle "five new *centuriae* added to the existing ten named after the Caesars Gaius and Lucius"; p. 759: "Those *centuriae*" della Lex Valeria Cornelia "bore the names of the Caesars Gaius and Lucius".

¹⁰ Il Fraschetti (sopra n. 3) p. 328 nota giustamente che dopo la Rogatio Valeria Aurelia i defunti Gaio e Lucio Cesare — i quali come abbiamo visto nell'anno 5 d. C. erano chiamati semplicemente *Caesares* — avevano perso il diritto esclusivo (per dire così) di "fare" la *destinatio*. Ma non deve dimenticarsi che anche dopo la creazione delle *centuriae Germanici Caesaris* in ogni caso era uno dei *Caesares* sotto il cui nome

4. MEMORIA E LUTTO

Però, benché gli aspetti che ho discusso non siano da trascurare, c'è un altro fatto che è persino più importante. Ritorniamo al testo delle linee da 6 a 7 della Tabula Hebana. Non è che la legge fissasse per certe centurie il nome *Gai et Luci Caesarum* da una parte e *Germanici Caesaris* dall'altra parte, nel senso che sempre le stesse centurie avevano lo stesso nome. In verità la procedura era del tutto diversa: l'appartenenza ad una denominazione o all'altra dipendeva dall'atto della chiamata, la quale da parte sua era determinata da un sorteggio. Per conseguenza, quando i senatori e i cavalieri che parteciperanno alla *destinatio* venivano nel *consaepum*, non sapevano ancora se dovevano votare in una delle *centuriae Gai et Luci Caesarum* o in una delle *centuriae Germanici Caesaris*. Bisognava che fossero attenti quando erano nominati in questa cerimonia. I nomi di questi Cesari e con loro il nuovo nome di Germanico Cesare, dunque, erano presenti in un importante procedimento politico e dominavano questo atto dei vivi come se fossero stati vivi loro stessi.

Concordano con questa esegesi anche le linee da 38 a 50, dove è ordinato che i candidati che sono eletti da una certa *centuria*, che deve essere estratta a sorte, siano proclamati o come *candidati Gai et Luci Caesarum* o come *candidati Germanici Caesaris*. I Cesari deceduti sono trattati come se potessero "raccomandare" certi candidati. Conservando il nome dei defunti le centurie danno loro vita. Ma questo non è tutto. In quanto Germanico ed i due altri Cesari che hanno dato il loro nome alle centurie sono capaci di "raccomandare" dei candidati, essi hanno accresciuto il loro potere avendo ottenuto una posizione che corrisponde al potere del principe stesso — sul piano strettamente formale. Perché in realtà, come è chiaro, i defunti non possono "raccomandare" nessuno, ed oltre a ciò la decisione, chi sarà "raccomandato", dipende soltanto parzialmente della maggioranza dei voti, perché la decisione ultima è legata al sorteggio.

Restano ancora da interpretare le linee da 7 a 8 di quella frase che concerne i compiti delle nuove centurie. Essenzialmente saranno gli stessi compiti delle vecchie *centuriae Caesarum*. Ma anche senza questo, la terza frase della disposizione principale ha una importanza subordinata, ed è esattamente tale subordinazione che viene al terzo posto: perché ovviamente il paragrafo **II b** della Rogatio Valeria Aurelia non ha la funzione di influenzare il risultato delle elezioni — come se fosse più facile, per esempio, controllare il comportamento elettorale dei senatori e dei cavalieri dopo l'entrata in vigore dei nuovi

aveva luogo la "destinazione". In altre parole, l'effetto propagandistico per la *domus Augusta* non era diminuito.

regolamenti. In verità tutto questo apparato elettorale serve ad uno scopo solo: all'ancoraggio del nome di Germanico Cesare e dei nomi di Gaio e Lucio Cesare nei procedimenti politici che si ripetono ogni anno, o, in altre parole, all'ancoraggio di questi nomi della Domus Augusta nella coscienza di tutti coloro che fanno parte delle elezioni. Direi che la funzione della Lex Valeria Cornelia dell'anno 5 sia stata analoga.

Quando riguardiamo il paragrafo **II a** che prescrive l'inserzione del nome di Germanico nel carne Saliare, il parallelismo col paragrafo **II b** diviene evidente. Anche l'onore ordinato nel paragrafo **II b** consiste nel pronunciare il nome di Germanico ed è inserito in un atto che si ripete regolarmente. Anche in questo caso il regolamento che concerne Germanico segue l'esempio di una onoranza per Gaio Cesare e Lucio Cesare. Anche in questo caso i defunti Cesari della Domus Augusta sono elevati al rango dell'imperatore vivo, poiché già prima mediante un senatoconsulto il nome di Augusto ancora vivo era stato incluso nel carne Saliare (RgdA 10). Si vede che la *honorifica memoria* che è menzionata alla linea 5 non è un'indicazione del lutto ma esalta l'importanza del vivo. Non sembra fortuito che nella categoria "memoria del nome di Germanico Cesare" il regolamento sacrale preceda il corrispondente regolamento profano. Basta ricordare che anche nel *De legibus* di Cicerone la legislazione sacrale precede la legislazione profana.

Adesso possiamo procedere oltre più rapidamente. È ovvio che i due paragrafi anteriori **I a** e **I b** formano un insieme. Ambedue hanno come scopo la rappresentazione dell'apparenza fisica del nostro eroe. Da una parte Germanico Cesare deve ogni anno guidare le processioni che aprono certi ludi circensi, ludi che fanno parte delle cerimonie sacrali. Dall'altra parte, risiedendo la raffigurazione di Germanico nella biblioteca Palatina, il defunto assisterà a tutte le sessioni del senato, che sono atti essenzialmente profani. Appare quindi che anche nella categoria "memoria della apparenza fisica di Germanico Cesare" la disposizione che appartiene all'ambito sacrale precede quella che essenzialmente appartiene all'ambito profano.

Le onoranze finiscono col paragrafo **III**, in cui è trattata "la memoria del grado sacerdotale di Germanico Cesare". In questo passaggio la memoria non si fonda né sull'apparenza fisica né sul nome di Germanico ma su dei simboli che appartengono al suo sacerdozio. L'interpretazione della *sella curulis* e delle *coronae querceae*, come si sa, ha suscitato delle dotte discussioni¹¹, ma ai fini della mia argomentazione i dettagli forse non sono tanto importanti. Basti costatare che la presenza delle dette insegne nei teatri vuole provocare l'impressione che Germanico non sia veramente morto: egli continua ad esigere la sua sedia fra i sodali Augustali; si sarebbe potuto pensare che Germanico potesse entrare nel teatro ogni momento e porre sulla sua testa la corona di quercia.

¹¹ Cp. St. Weinstock, *The Image and the Chair of Germanicus*, JRS 47, 1957, pp. 144-154.

Per una adeguata valutazione dello schema da me descritto bisogna tener presenti le due fonti del nostro passaggio della Rogatio Valeria Aurelia che sono i due senatoconsulti del dicembre del 19. Risulta chiaro che il legislatore non ha semplicemente seguito la composizione di questi due documenti, ma utilizzando i singoli decreti del senato ha costruito un nuovo sistema. Si è orientato alla categoria della "memoria" che da parte sua è suddivisa nelle subcategorie "l'apparenza fisica" (I), "il nome" (II) e "i simboli" (III). La differenza del senatoconsulto sacrale del 16 dicembre 19 (Tac. ann. 2, 83, 1) e del senatoconsulto piuttosto profano della fine del dicembre dello stesso anno (Tab. Siar. I-IIb; CIL VI 31199; Tac. ann. 2, 83, 2-4) non è dimenticata, ma viene alla luce soltanto nelle suddivisioni **I a / II a** e **I b / II b**.¹²

Il sostantivo latino *memoria*, che costituisce il denominatore comune della sezione da me discussa, occorre alla linea 5 del paragrafo **II a** — [*pro hon-]/norifica memoria* — ed è congetturato da F. Della Corte e M. A. Levi anche nel paragrafo **III** alla linea 51 — [*in memoriam*] *eius sacerdoti* —, giustamente secondo me. Può darsi che sia stato utilizzato il termine *memoria* anche nelle parti perdute dell'inizio della legge. In ogni caso non v'è dubbio che la evocazione dell'apparenza fisica del defunto, del suo nome e delle sue insegne sacerdotali sia destinata a dare sostanza alla *memoria*. Ne vedremo ancora altre prove. Adesso vorrei soltanto sottolineare che questo concetto della *memoria* in un certo senso è caratterizzato dalla negazione della morte del defunto. Sotto il regno della *memoria* viene fatto di tutto affinché il defunto sia rappresentato come se potesse partecipare alla vita, non come uno spirito che appartiene all'aldilà o agli inferi, ma come una persona vivente. Ovviamente in pratica ci sono delle deviazioni dalla dottrina pura, ma ciò non tocca l'essenziale. In sintesi: la memoria romana come è descritta non ha niente a che fare col lutto.

Sebbene i paragrafi concernenti la memoria sembrano avere riempito la maggior parte della Rogatio Valeria Aurelia, non costituiscono la legge intera. A partire della linea 54 della Tabula Hebana comincia una serie di quattro paragrafi che hanno un carattere diverso dai passaggi precedenti. In questi paragrafi finali il defunto è trattato non più come se fosse vivo, ma dominano la realtà della sua morte, il riconoscimento della sua scomparsa e la tristezza dei superstiti risultante da questo riconoscimento. Anche questa sezione "il lutto", come potrebbe essere intitolata, mi sembra avere una strutturazione chiara. Se non mi sbaglio, i primi due paragrafi si orientano al momento futuro, quando i resti mortali di

¹² Addizionalmente l'aspetto "sacrale" è realizzato anche nel nostro paragrafo **III** che non ha nessun pendant "profano". È da notare che con **I a** "memoria (sacrale) dell'apparenza fisica di Germanico", **II a** "memoria (sacrale) del nome di Germanico" e **III** "memoria del grado sacerdotale di Germanico" tre decreti dei quattro attestati da Tacito ann. 2,83,1 per il *senatusconsultum* del 16 dicembre sono ritrovati nei frammenti della Rogatio Valeria Aurelia. Probabilmente anche l'unico mancante (*neue quis flamen aut augur in locum Germanici nisi gentis Iuliae crearetur*) era ripreso dal legislatore: nella perduta parte iniziale della legge. In merito ai decreti del *senatusconsultum* posteriore il legislatore deve essere stato più selettivo.

Germanico Cesare saranno trasportati nel Mausoleo d'Augusto; invece i due ultimi paragrafi si riferiscono all'anniversario della morte di Germanico e regolano la celebrazione di questo anniversario.

Una parte del documento, come abbiamo visto, concerne la memoria che è conservata per esempio con l'uso continuo del nome del defunto e per conseguenza in certo qual modo nega la sua morte, mentre l'altra parte si fissa sul lutto e per conseguenza presuppone la reale scomparsa del defunto. Questa combinazione degli opposti concetti della memoria e del lutto non è una particolarità della Rogatio Valeria Aurelia, ma si trova anche in altri testi latini.

Consideriamo Svetonio, La vita d'Augusto 100, 2s. Dopo aver descritto il trasferimento della salma del principe a Roma, il biografo nel passaggio citato tratta alcuni punti della discussione che ebbe luogo nel senato. Perché sia possibile comprendere al primo sguardo la struttura del passaggio, ho introdotto una numerazione degli aspetti principali e distribuito il testo in due blocchi.

SVET. AUG. 100, 2-3.

senatus

1. et in *funere* ornando

2. et in *memoria* honoranda

eo studio certatim progressus est, ut inter alia complura censuerint

1.1. quidam: *funus* triumphali porta ducendum,

1.2. alii: *exequiarum die* ponendos anulos aureos ferreosque sumendos,

1.3. nonnulli: *ossa legenda* per sacerdotes summorum collegiorum;

2.1. fuit et, qui suaderet: *appellationem mensis Augusti in Septembrem transferendam, quod hoc genitus Augustus, illo defunctus esset,*

2.2. alius: ut omne tempus a primo die natali ad exitum eius saeculum Augustum *appellaretur* et ita in fastos referretur.

All'inizio Svetonio, utilizzando una tecnica narrativa ed argomentativa bene nota, espone le categorie che saranno decisive per il capitolo seguente. Sono il *funus*, designato da me col numero uno, e la *memoria*, designata da me col numero due. La descrizione che si sviluppa dopo, segue esattamente la divisione esposta. Prima l'autore parla dei fatti che rientrano nella

categoria *funus*, la quale ovviamente corrisponde alla categoria "il lutto" della Rogatio Valeria Aurelia. Finiti i tre punti della categoria *funus*, Svetonio si indirizza alla categoria *memoria*. In questa parte incontriamo due proposte che contengono i termini *appellatio* e *appellari*, i quali chiaramente corrispondono alle espressioni *nomen* e *adpellari* dei paragrafi **II a** e **II b** della Rogatio Valeria Aurelia. Per organizzare il racconto in questione Svetonio si è servito di un sistema identico a quello della legge dell'anno 20.

Non sorprende che la *memoria* che deve conservarsi con l'aiuto dell'*appellatio* si leghi alla vita di Augusto, non alla sua morte. È significativo il fatto raccontato da Svetonio che ci fosse un'iniziativa di togliere la ormai comune denominazione *Augustus* al mese d'Agosto e trasferirla al Settembre in conseguenza del fatto che la morte del principe era occorsa in Agosto. Sembrava meglio ricordare il mese della nascita del principe, che era Settembre. E questo significa che l'onore che si basa sul nome non era destinato a conservare il lutto, ma a fare rivivere la vita del defunto. Lo stesso vale anche per la proposta di denominare ufficialmente *saeculum Augustum* tutto il periodo in cui era stato vivo il principe.

Ho scelto i due paragrafi della Vita d'Augusto perché lo schema tipicamente svetoniano dà rilievo particolare alla bipartizione degli onori che possono essere progettati per un defunto della Domus Augusta. Ma lo stesso schema di Svetonio ha anche le sue limitazioni. Vale la pena di ricordare qualche pensiero che è sviluppato da Seneca. Parlo della Consolazione che il filosofo indirizza a Marcia, la quale non aveva potuto terminare il lutto per suo figlio Metilio morto già da tre anni. In questa situazione Seneca adduce due esempi di donne di rango altissimo che si erano comportate in un modo del tutto diverso dopo la perdita di propri figli. L'una è Ottavia, la sorella d'Augusto, che non si era potuta consolare della morte di Marcello. L'altra è la moglie d'Augusto, Livia, che aveva dato ottima prova di sé quando era deceduto Druso il Vecchio, uno dei due figli.

Ottavia, come leggiamo nel capitolo 2 della Consolazione, per tutta la vita non poté essere indotta a cessare di piangere Marcello. "Fu tale per tutta la sua vita, quale era stata nei funerali." *Talis per omnem vitam fuit, qualis in funere*. Seneca descrive le manifestazioni di questo atteggiamento. "Non volle avere un'immagine del suo figlio carissimo né che alla propria presenza si facesse alcuna menzione di lui." *Nullam habere imaginem filii carissimi uoluit, nullam sibi de illo fieri mentionem*. In questa frase osserviamo di nuovo le due possibilità principali di conservare la memoria di un defunto, l'evocazione della sua apparenza fisica, cioè la sua immagine, e la menzione del suo nome. Non c'è bisogno di spiegare che quando Seneca parla della *mentio*, si tratta soltanto di una variazione stilistica dell'*appellari* del paragrafo **II b** della Rogatio Valeria Aurelia e di Svetonio o dell'inserzione del nome di Germanico nel carne Saliare. È sempre lo stesso fenomeno, cioè che il nome del defunto viene pronunciato. Essendo la memoria opposta ad un sentimento che si fissa sulla scomparsa del defunto, si comprende che Seneca osservi: "Respingeva i carmi composti per celebrare la memoria di Marcello." *Carmina celebrandae Marcelli memoriae composita --- reiecit*."

Il contegno di Livia fu assolutamente diverso dal comportamento di Ottavia, se seguiamo il racconto senecano nel capitolo 3. Secondo Seneca il dolore della madre di Druso ebbe termine quando ebbe composto le reliquie di suo figlio nel mausoleo di Augusto. "Non cessava", racconta il filosofo, "di celebrare il nome — *nomen* — del suo Druso, di tenere Druso dappertutto presente in privato ed in pubblico — *sibi --- repraesentare* —, con grande piacere di parlarne — *loqui* — e di sentirne parlare — *audire*; viveva con la memoria di lui, la quale non può conservare e richiamare di frequente nessuno che se la sia resa dolorosa." *Cum memoria illius uixit, quam non potest retinere et frequentare, qui illam tristem sibi reddidit*. Seneca, come si vede, dà enfasi al fatto che un fondamento della memoria consiste nel ripetuto uso del nome del defunto, che deve essere pronunciato ed ascoltato, lo stesso principio che è preso per base nei paragrafi **II a** e **II b** della Rogatio Valeria Aurelia. Non parla esplicitamente delle immagini, che corrisponderebbero ai paragrafi **I a** e **I b**, ma potremmo avvertire tale manifestazione della memoria nel verbo *repraesentare*. Il punto più interessante della esposizione senecana risiede però nel fatto che il filosofo conferma esplicitamente che la memoria non può coesistere con la tristezza per la morte del defunto.

Ritorniamo alla nostra Rogatio Valeria Aurelia. Possiamo costatare, penso, senza esagerazione, che il legislatore romano aveva concetti chiarissimi e sapeva esattamente come regolare gli onori di Germanico Cesare. L'opposizione fra la memoria (che essenzialmente tenta di dare vita ai defunti) ed il lutto (che si concentra sulla loro scomparsa); la fondazione della memoria sull'apparenza fisica, sul nome, sui simboli religioso-sociali; l'uso tanto dell'ambito sacrale, cioè del *senatusconsultum* del 16 dicembre 19, quanto dell'ambito politico, vale a dire, del *senatusconsultum* della fine dello stesso dicembre: questi sono i punti essenziali che strutturano la *lex de honoribus Germanici Caesaris*.

Siamo giunti ad una tappa delle nostre riflessioni da dove potremmo procedere in diverse direzioni della storia culturale, letteraria, religiosa o politica. Ma in un solo articolo sarebbe impossibile delineare una carta complessiva della ricerca. Però, forse non è superfluo richiamare l'attenzione su un aspetto speciale che finora non è stato studiato abbastanza: i diversi modi di conservare la memoria di Germanico Cesare si inseriscono quasi sempre in eventi sacrali o politici della vita pubblica che con ciclo annuale si ripetevano nella città di Roma. Gli atti commemorativi dovevano far parte di certi *ludi circienses*, dei convegni dei Saliari, delle elezioni dei consoli e pretori, dei *ludi scaenici Augustales*.

Questo è un fenomeno la cui importanza per una varietà di ragioni potrebbe essere sottovalutata dal ricercatore moderno. Le fonti dalle quali derivano le nostre conoscenze storiche ci danno un'impressione molto incompleta di quegli eventi annuali che a causa della loro regolarità devono avere influenzato profondamente la mentalità romana.¹³

¹³ Di recente Augusto Frascetti ha sviluppato simili idee nel suo libro "Roma e il principe" (n. 2) passim.

Nella vita d'oggi esistono al massimo delle analogie parziali. Sulla base delle nostre esperienze odierne può svilupparsi un sentimento vivace concernente la forza delle immagini, ma, se non mi sbaglio, non è così facile per noi sopperire all'incompletezza delle nostre informazioni quando si tratta di quelle celebrazioni e di quegli atti ufficiali che si ripetevano tutti gli anni e ai quali partecipavano o tutti gli abitanti di Roma o i membri più elevati della società. La Rogatio Valeria Aurelia ci insegna a non trascurare questa parte della vita romana, perché sull'utilizzazione di quegli eventi pubblici che avevano luogo tutti gli anni nella città di Roma si fondava in gran parte l'efficacia delle onoranze commemorative di Germanico Cesare — e il consolidamento del rango eccezionale della Domus Augusta. Ma questa è un'altra storia.

Köln

Wolfgang Dieter Lebek